



COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO

PROVINCIA DI ROVIGO

SETTORE IV-TECNICO

Prot. 1129

AVVISO DI SELEZIONE

INSTALLAZIONE DI UN PUNTO RISTORO ALL'INTERNO DEL PARCO COLOGNESI

Articolo 1 – Oggetto

Il Comune di Fiesso Umbertiano, vista l'importanza che il "Parco Colognesi" di via Galilei riveste soprattutto per il ruolo primario di svago e di aggregazione sociale, in considerazione della rinuncia anticipata comunicata dalla ditta concessionaria dell'area pubblica, intende procedere ad una nuova assegnazione allo scopo d'installarvi un punto ristoro (1) da adibire ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

(1)

Attualmente nell'area comunale è presente un chiosco di proprietà della ditta concessionaria uscente, realizzato con i titoli abilitativi rilasciati dal Comune (cfr. Conc.Ed.17/2001; DIA 8/2006; DIA 42/2007 e 12/2009), che ne ha chiesto il mantenimento fino a gara ultimata. La proprietà si è impegnata, come previsto dalla convenzione (Rep. 2367 del 22.05.2014), a rimuoverlo con ripristino dello stato dei luoghi (devono rimanere installate le prese e le linee per l'allacciamento dei servizi idrici, fognari ed elettrici che diventano di piena proprietà e uso del Comune), nel caso di eventuale mancato accordo all'utilizzo della struttura da parte della futura ditta assegnataria.

Articolo 2 – Soggetti ammessi

Sono ammesse a partecipare le persone fisiche e le società di persone che, alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per l'esercizio del commercio e somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari.

Tutti gli addetti alla vendita e somministrazione dovranno essere professionalmente capaci, moralmente ineccepibili ed in regola con le vigenti norme sanitarie. Se dipendenti dovranno essere regolarmente assicurati.

Articolo 3 – Rapporto convenzionale

Per consentire il commercio di generi alimentari all'interno di spazi (giardini, aree attrezzate e simili) recintati o ben delimitati nei quali si manifesti l'esigenza di un servizio di ristoro, è possibile concedere l'area necessaria ad un operatore su area pubblica, congiuntamente e subordinatamente all'espletamento di altri servizi collaterali da parte dell'aggiudicatario. In questo caso, l'autorizzazione pluriennale e relativa concessione, è sostituita da una convenzione da stipularsi tra comune e operatore che stabilisce gli obblighi che il soggetto affidatario si assume nei confronti dell'amministrazione.

La ditta aggiudicataria, in caso di mancato accordo con la proprietaria per il mantenimento del chiosco esistente, deve presentare istanza per ottenere il **titolo abilitativo** necessario alla realizzazione della nuova struttura, conseguire la relativa **certificazione di agibilità**, ed infine **l'autorizzazione d'inizio attività**.

Articolo 4 – Durata della convenzione

La durata della convenzione è di anni **5 (cinque)** decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per altri **5(cinque)** per una durata complessiva massima di anni **10 (dieci)**; il rinnovo relativo al secondo quinquennio potrà avvenire soltanto con espresso provvedimento del comune sulla base di un rapporto positivo da parte degli uffici sull'andamento della gestione; è possibile applicare la disdetta delle parti da comunicare almeno 6 mesi prima della scadenza.

Articolo 5 – Realizzazione della struttura temporanea

Il punto di ristoro, da adibire ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, può essere provvisto di servizio igienico integrato alla struttura, aperto al pubblico, appositamente segnalato e accessibile anche da persona con disabilità. Diversamente il chiosco può essere organizzato in modo tale da usufruire dei bagni pubblici esistenti purché ad essi venga assicurata comunque la manutenzione e la pulizia giornaliera.

I costi di progettazione e realizzazione del manufatto, nonché quelli di allacciamento ai pubblici servizi, sono a carico del concessionario.

L'area interessata dall'intervento è quella attualmente occupata dal chiosco esistente. Nel caso non venga riutilizzato, quindi demolito, la superficie di sedime del nuovo manufatto non deve superare **mq. 40 di superficie lorda complessiva**, mentre la superficie esterna (dehors), da utilizzare con tavoli sedie e arredi in genere per la somministrazione di alimenti e bevande, deve essere organizzata e attrezzata all'interno del nucleo di verde indicato nella planimetria allegata al presente avviso di selezione per una superficie massima di **mq. 150**, secondo un **studio di fattibilità** da presentare con la documentazione di gara.

Articolo 6 – Servizi obbligatori

Quale corrispettivo al Comune di Fiesso Umbertiano il concessionario dovrà assicurare la realizzazione dei seguenti servizi obbligatori:

- Attività di controllo e presidio sul Parco al fine di attivare, in caso di necessità, le autorità pubbliche;
- Apertura e chiusura giornaliera del cancello del Parco con orario: INVERNO 8.30-17.30; ESTATE 7.30-23.00;
- Pulizia giornaliera dell'area antistante il punto di ristoro, compreso lo svuotamento dei cestini portarifiuti presenti su tutta l'area del parco;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura temporanea;
- Manutenzione ordinaria del servizio igienico comunale con relative pulizie giornaliere anche nel caso che la struttura di progetto sia dotata di servizio igienico integrato;
- Volturazione delle utenze esistenti ed intestazione delle nuove necessarie alla realizzazione e gestione dell'impianto o per l'utilizzo di quello esistente.

Articolo 7 – Servizi aggiuntivi

I seguenti servizi aggiuntivi possono essere offerti dall'affidatario in sede di gara e saranno oggetto di attribuzione di punteggio:

- Piccola manutenzione degli arredi (panchine, cartelli, cestoni portarifiuti, fontanelle), dei giochi, della recinzione e del cancello;
- Pulizia dei vialetti e del prato;
- Potatura naturale di piante, siepi e cespugli.

Lo sfalcio dell'erba sull'intera area del parco rimane a carico del Comune.

Scopo complessivo degli interventi aggiuntivi è quello di garantire adeguate condizioni di decoro del parco, dando alla cittadinanza un netto segnale di miglioramento in ordine agli standard qualitativi da raggiungere.

Articolo 8 – Servizio di ristoro

L'orario massimo di svolgimento dell'attività e dei servizi coincide con quello di apertura e chiusura del Parco. Sono ammesse deroghe, che devono essere autorizzate preventivamente dal Comune, in caso di manifestazioni e/o eventi di particolare importanza locale o nazionale.

Nel punto di ristoro sarà svolta l'attività di vendita e somministrazione di generi alimentari e bevande, con assoluta esclusione di quelle super-alcoliche, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie e quindi previo conseguimento dei nulla-osta e autorizzazioni di cui al succitato art. 3.

I prezzi dei generi venduti e/o somministrati non potranno essere superiori a quelli praticati nei circoli ricreativi del territorio aderenti ad Associazioni Nazionali le cui finalità assistenziali siano riconosciute con Decreto del Ministero dell'Interno (ARCI, AICS, ENDAS, MCL, ecc.) e dovranno essere esposti, in maniera chiara e ben visibile al pubblico, all'esterno ed all'interno dell'esercizio, almeno due listini.

Nella gestione del punto di ristoro, il concessionario si dovrà adoperare per smaltire i rifiuti in maniera da ridurre il più possibile l'impatto sull'ambiente, eventualmente anche tramite l'utilizzo di materiale biodegradabile, fatta salva l'autonomia gestionale dell'operatore.

Potranno essere avanzate anche proposte di utilizzo dello spazio esterno antistante il punto di ristoro, finalizzate ad offrire un più confortevole servizio ai consumatori, con attrezzature comunque "leggere" e consone all'immagine e decoro del Parco, che il Comune si riserva di valutare.

Articolo 7 – Spese per consumi

Tutte le spese per i consumi di acqua potabile, di energia elettrica, di gas, di asportazione dei rifiuti solidi, le tasse e le imposte dirette ed indirette di esercizio, di rivendita, faranno carico per intero al concessionario che provvederà a far intestare a proprio nome i relativi contratti.

Articolo 8 – Limiti d'uso e divieto di sub-affidamento

La struttura non potrà essere adibita ad usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzati per attività difformi o ulteriori a quelle a quelle indicate nel presente capitolato.

Sono vietate la cessione della convenzione ed il sub-affidamento in gestione sia totale che parziale, sotto qualsiasi forma, fermo restando il diritto di procedere alla risoluzione del rapporto, ad esclusione del servizio di apertura/chiusura del cancello d'ingresso che può essere sub affidato dal concessionario a sua cura e spese, dietro espressa autorizzazione da parte del Comune.

Articolo 9 – Tutela della privacy

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di selezione, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata nel sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo <http://www.comunefiessoro.it/web/fiessoumbertiano> nonché visionabile e scaricabile mediante accesso diretto al seguente link: http://www.comunefiessoro.it/web/fiessoumbertiano/area-istituzionale/area-istituzionale-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_YI0I&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/hierarchicalLifts&type=rve:html-generico&ente=FiessoUmbertino&scheda=privacy&nodeName=PaginaPrivacy.html&source=ALFRESCO&area=Amministrazione

Il titolare del trattamento è l'arch Paolo Baldo Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Fiesso Umbertino, telefono 0425190081 e-mail tecnico@comunefiessoro.it.

Articolo 10 – Domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione per essere valide, dovranno essere formulate come di seguito specificato e fatte pervenire in **busta chiusa** presso l'Ufficio di Protocollo Generale della sede

comunale di via G. Verdi n, 230 – entro e non oltre le **ore 13:00, del 05.03.2020** – restando esclusa ogni e qualsiasi richiesta pervenuta in ritardo per le quali non sono ammessi reclami. Non farà fede il timbro postale.

Nell'oggetto del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PUNTO DI RISTORO DA UBICARE ALL'INTERNO DEL PARCO COLOGNESI DI VIA GALILEO GALILEI DI FIESSO UMBERTIANO”

La domanda di partecipazione dovrà riportare i seguenti dati:

Persona fisica: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico ed eventuale e-mail;

Persona giuridica: denominazione, natura giuridica, sede legale, codice fiscale o partita IVA, recapito telefonico ed eventuale e-mail, nonché generalità del/dei legale/i rappresentante/i in carica. Il plico, contenente la domanda di partecipazione e relativi allegati nonché il progetto della struttura temporanea, dovrà essere sigillato o chiuso in modo da non poter essere manomesso e dovrà riportare sull'interno la dicitura “Selezione per la realizzazione di una struttura temporanea mobile da adibire a punto di ristoro all'interno del Parco Colognesi di via G. Galilei.

Unitamente alla domanda di partecipazione da spedire o recapitare all'indirizzo sopra indicato, il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni:

1. essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. di non trovarsi in alcuna delle misure cautelari di cui al DLgs 231/01 che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
3. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99 art.17 – in caso di esenzione dovrà essere specificato il motivo;
4. di essere in regola con gli obblighi fiscali;
5. di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per l'esercizio del commercio e somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari, ovvero uno o più dei requisiti seguenti:
 - b) frequenza con esito positivo di un corso di formazione professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare; tale requisito è riconosciuto anche a chi abbia superato l'esame di idoneità o frequentato con esito positivo il corso per l'iscrizione al REC anche se non seguito all'iscrizione al registro;
 - c) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo o di laurea aventi un indirizzo attinente alla materia dell'alimentazione o della somministrazione;
 - d) aver esercitato in proprio , per almeno due anni nel corso dell'ultimo quinquennio, l'attività all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; tale requisito è riconosciuto anche al cittadino italiano che abbia svolto all'estero l'attività commerciale, purché adeguatamente comprovata;
 - e) aver prestato la propria opera, per almeno due anni nel corso dell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o alla somministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
 - f) essere stato iscritto al REC per uno dei gruppi merceologici alimentari individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art.12, comma 2, del D.M 375/1988 , salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti.
6. impegno a produrre polizza assicurativa di responsabilità civile prima della sottoscrizione dell'atto di Convenzione;
7. impegno a produrre, prima della sottoscrizione dell'atto di Convenzione, polizza fideiussoria, svincolabile solo su espressa autorizzazione del Comune di Fiesso Umbertino, pari ad Euro

10.000,00 (diecimila) a garanzia degli obblighi contrattuali ivi compreso l'obbligo dello smontaggio e la rimozione della struttura temporanea mobile realizzata;

8. di aver preso visione dell'Avviso e di accettarne tutte le condizioni e prescrizioni nello stesso contenute, senza riserva alcuna.

A tal fine il concorrente può produrre le suddette dichiarazioni utilizzando il fac-simile di richiesta di partecipazione allegato, che firmato e corredato di fotocopia di valido documento di identità varrà come autocertificazione.

Ai fini della valutazione, come di seguito meglio specificato, il concorrente dovrà produrre curriculum, (se non corredato di attestazione sarà verificato) comprovante servizi e attività similari già svolti in precedenza, nonché l'offerta di servizi aggiuntivi a quelli obbligatori, come indicato nel capitolato, specificandone esattamente la tipologia ed assumendosi l'impegno irrevocabile ad effettuarli, compreso il programma annuale per la gestione del Punto di Ristoro.

Ai fini della valutazione il concorrente dovrà produrre uno **studio di fattibilità**, redatto e sottoscritto da tecnico abilitato all'esercizio della professione, ove sia stata valutata positivamente la realizzabilità della struttura e dell'eventuale servizio igienico, con particolare riferimento sia agli aspetti architettonico-paesaggistici che igienico-sanitari.

Non sarà ammessa alla selezione la richiesta di partecipazione che risulti mancante, incompleta o irregolare dei documenti o dichiarazioni richiesti dal presente bando.

Costituisce comunque motivo di esclusione l'inosservanza delle relative prescrizioni.

Articolo 11 – Apertura dei plichi

L'apertura dei plichi avrà luogo il giorno **05.03.2020, alle ore 15:00**, presso la sede municipale di Fiesso Umbertiano – via G. Verdi n. 230.

Le richieste di partecipazione alla selezione saranno esaminate da un apposita Commissione di valutazione.

I concorrenti potranno presenziare alla sola operazione di verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione.

Articolo 12 – Criteri di aggiudicazione

Criteri di valutazione:

a) Documentazione sull'attività svolta in precedenza simile a quella richiesta dal presente bando e la relativa anzianità di servizio, fino ad un massimo di **punti 10**.

b) Studio di fattibilità in scala idonea (planimetrie, piante, prospetti e sezioni) redatto e sottoscritto da tecnico abilitato all'esercizio della professione, ove sia stata valutata positivamente la realizzabilità della struttura, con particolare riferimento sia alle caratteristiche tipologiche, costruttive ed estetiche del chiosco sia agli aspetti paesaggistici che igienico-sanitari, fino ad un massimo di **punti 40**.

Nel caso di riutilizzo e di accordo con la ditta proprietaria della struttura esistente, il soggetto concorrente deve presentare, in sostituzione dello studio di fattibilità:

- la progettazione dello stato di fatto, costituita dalla documentazione come sopra indicata e dello stato di progetto, nel caso di modifiche alla struttura esistente, con conseguenti elaborati di riferimento;

- preliminare di compravendita.

c) Piano per la gestione del servizio obbligatorio, fino ad un massimo di **punti 20**.

d) Offerta dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 7 finalizzati a migliorare la ricettività dell'intero spazio pubblico cittadino, fino ad un massimo di **punti 30**.

L'amministrazione si riserva la possibilità di chiedere chiarimenti e integrazioni sulla documentazione presentata.

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola domanda, purché rispondente ai requisiti richiesti.

In caso di parità di punteggio attribuito, la gestione sarà affidata al soggetto che ha riportato il maggior punteggio nell'offerta dei servizi aggiuntivi.

Sulla base dell'esame delle richieste dei partecipanti alla selezione sarà stilata una graduatoria, che rimarrà valida fino al nuovo e il Comune di Fiesso Umbertino vi potrà attingere in caso di risoluzione del rapporto con l'aggiudicatario.

L'aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa antimafia. Nella fase intercorrente fra l'aggiudicazione della gestione e l'apertura del punto di ristoro, l'affidatario sarà comunque tenuto ad assumere la gestione completa dell'area entro 30 giorni dalla comunicazione della suddetta aggiudicazione.

La stipulazione della convenzione con il soggetto aggiudicatario è subordinata all'acquisizione della suddetta documentazione e della certificazione relativa alla regolarità contributiva.

Articolo 13 – Informazioni sul bando

Il presente Avviso Pubblico, lo Schema di Convenzione, il fax simile della Domanda di partecipazione e la planimetria dell'area, sono disponibili:

- presso il Settore IV- Tecnico, Sede Municipale di via G. Verdi n. 230, 45024 Fiesso Umbertino (RO), dal lunedì al sabato in orario 9.00-12.30 ed il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.00;
- presso il sito Internet sul sito del Comune di Fiesso Umbertino alla voce “**Bandi e avvisi di gara**”, sulla quale sarà poi data notizia dell'esito finale della gara.

Articolo 14 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore IV-Tecnico arch. Paolo Baldo.

Per chiarimenti o informazioni contattare arch. Paolo Baldo al numero telefonico 04251900816 oppure all'indirizzo email: tecnico@comunefiessoro.it

Fiesso Umbertino 12.02.2020

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Arch. Paolo Baldo

Firmato digitalmente

ALLEGATI parte integrante:

- Avviso di selezione
- Domanda di partecipazione
- Schema atto di convenzione
- Tav. 1 - Planimetria parco Colognesi, scala 1:200
- Tav. 2 - Planimetria punto ristoro esistente, scala 1:200
- Tav. 3 - Progetto punto ristoro esistente.